



Divisione Risorse
Direzione Centrale
Risorse umane e organizzazione

Ufficio Relazioni sindacali
e normativa del lavoro

Direzione Regionale della Sardegna
Ufficio Risorse umane
(rif. prot. n. 3942 del 20 febbraio 2019)

OGGETTO: Decorrenza efficacia chiarimenti nota n. 272505 del 22 ottobre 2018 sulla nozione di “sede di servizio”.

Con la nota indicata in epigrafe codesta Direzione chiede se la nota n. 272505 del 22 ottobre 2018, trasmessa da questo Ufficio per chiarire la nozione di “sede di servizio” nell’ambito dell’incidenza sull’orario di lavoro delle ore dedicate alla formazione, possa esplicitare i suoi effetti retroattivamente e, in tal caso, qual è il termine prescrizionale per il riconoscimento delle ore di straordinario eventualmente maturate dai dipendenti.

Al riguardo, il citato atto interno, che ha più chiaramente esplicitato il concetto di “sede di servizio”, non ha modificato le indicazioni fornite in precedenza sulla frequenza dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro. Assume, quindi, valore esclusivamente interpretativo di una precedente direttiva interna ed esplica i suoi effetti anche retroattivamente.

Pertanto, qualora in virtù delle indicazioni fornite originariamente sul riconoscimento delle eventuali eccedenze orarie maturate dai dipendenti in coincidenza con la frequenza dei corsi, si renda necessario liquidare il compenso per prestazioni di lavoro straordinario, tale riconoscimento non può retroagire oltre i cinque anni dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile, che definisce i termini prescrizionali di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito

firmato digitalmente